



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 178 del 08/11/2024

Repertorio Generale n. 1728 del 08/11/2024

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 178 del 08/11/2024

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che il D.Lgs n.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Viste le disposizioni del C.C. N.L. 16/11/202 per il personale del Comparto Funzioni Locali, disciplinati la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, ed in particolare :

- Art. 79 – fondo risorse decentrate : costituzione;
- Art. 80 – fondo risorse decentrate: utilizzo;

Rilevato che:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di carattere gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Richiamato in particolare l'art. 79, comma 1, lettera b, CCNL 16/11/2022 a norma del quale il fondo può essere incrementato di €. 84,50 per ogni unità di personale destinataria del CCNL in servizio al 31/12/2018 e con decorrenza dal 01/01/2021, per cui le quote 2021 e 2022 vengono stanziata una tantum tra le risorse variabili, mentre la quota di competenza 2023 viene inserita in parte stabile;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Richiamati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 1, commi 557 a 557-quater e 562 della Legge 27 dicembre 20016, n.296 (Finanziaria 2017) che contiene disposizione in tema di contenimento della spesa del personale;
- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n°78/2010, convertito in Legge n.122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011- 2014;
- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito la base di riferimento al fine della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2018 e per il 2019, fatti salvi gli istituti di incremento dello stesso introdotti dal CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali, fissando per l'anno 2024 il tetto limite del Fondo delle risorse decentrate nella misura di € 564.945,59;

Richiamato l'art.33 comma 2 del D.L n°33/2019 il quale dispone che *"il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Visto il D.M del 17 marzo 2020 il quale sancisce che: *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017 n.75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, per garantire il valore medio pro*

capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Atteso che le disposizioni di cui al predetto Decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Considerato che la Circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, ha ulteriormente chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31.12.2018;*

Rilevato che, allo stato attuale, il numero dei dipendenti in servizio (rapportato alla percentuale di part - time) calcolato con la metodologia dei cedolini, suggerita con nota RGS n.179877 del 01 settembre 2023, è inferiore a quello presente alla data del 31.12.2018;

Verificato che, per effetto di quanto sopra riportato, il limite ex art. 23 comma 2 del D.Lgs n.75/2017 non deve essere adeguato in aumento e rimane pertanto determinato nel suo originario importo di € 564.945,59;

Dato atto che vi sono delle voci retributive, relative al salario accessorio dei dipendenti che, pur facendo parte del fondo delle risorse decentrate, come le retribuzione di posizioni dei dipendenti incaricati delle posizioni organizzative, rientrano nei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs n.75/2017 e che le risorse stanziare nel bilancio 2024 per i predetti istituti ammontano ad €. 32,785,97, corrispondente allo stanziamento previsto per gli aventi diritto nel 2016, per cui viene rispettato il limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017;

Richiamato l'art.11 bis, comma 2 , del D.L. n°135/2018, secondo il quale *il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs n°75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e seguenti del CCNL 2016 -2018, limitatamente al differenziale tra gli importi di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli Enti ai sensi dell'art.15, commi 2 e 3 del medesimo CCNL;*

Atteso che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto delle seguenti voci contrattuali:

PARTE STABILE che ammonta a complessive € 657.344,30:

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art.79, comma 1)per € 622.972,03;

- altre risorse stabili (art.79, comma 1):

lett.a – ex art. 67 c.2 lett a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2015. Tale incremento di parte stabile ammonta ad € 9.817,60;

lett.a – ex art. 67 c. 2 lett b)): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 9.098,57;

lett.b) un importo a base annua pari a €.84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/2018 (102 dipendenti), pari ad €.8.619,00;

lett.d) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, pari ad €.2.987,67;

comma 1 bis) risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e D1 , da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato

nei profili professionali della categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e D3 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale) – decorrenza 1/4/2023 (n. 3 dipendenti B3 – n. 2 dipendenti D3 alla data del 1° aprile 2023) pari ad € 1.394,00;

PARTE VARIABILE che risulta essere priva di risorse previste dai vigenti CCNL;

Dare atto, pertanto, che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 di parte stabile ammonta ad € 654.888,87;

Preso atto che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e dei diversi interventi interpretativi da parte della RGS, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs n°75/2017, quali:

- gli incrementi di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art.79 del CCNL 16/11/2022 (differenziali PEO);
- gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.79 del CCNL 16/11/2022 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019).

Dato atto che il Fondo per le risorse decentrate 2024 consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557 e 562 della Legge n°296/2016;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'importo della costituzione del fondo, limitatamente al pagamento delle voci retributive con destinazione di parte stabile, trova copertura tra le somme stanziare nelle varie missioni e programmi di spesa di personale del formale bilancio 2024 ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lg.s 126/2014;

Preso atto che il totale fondo 2024 include anche le somme per posizioni organizzative da sommare al limite del fondo 2016;

Preso atto che nel corso del 2024 sono state disposte, da ciascun responsabile di Area, le liquidazioni mensili degli istituti contrattuali obbligatori (l'indennità di turnazione, reperibilità, festivi e disagio) al personale avente diritto, al fine di garantire i servizi pubblici essenziali;

Viste le delibere di G.M.:

- n. 393 del 31/12/2019 avente ad oggetto “Preso atto di preintesa del contratto decentrato 2019 e conseguenti adempimenti”;
- n. 331 del 31/12/2020 avente ad oggetto “Schema di preintesa del contratto decentrato 2020 e conseguenti adempimenti”;
- n. 61 del 25/02/2021 avente ad oggetto “Regolamento per le progressioni economiche orizzontali” con le quali sono state contrattate le progressioni orizzontali rispettivamente per gli anni 2020 e 2021 da attribuire a n.; 44 dipendenti così' distinti: n. 7, categoria A, n. 19 categoria B, n. 11 categoria C e n. 7 categoria D;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2024 e successivamente il n. 35 del 27/09/2024 con il quale alla scrivente sono stati attribuiti, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00, le competenze di responsabile dell'Area Economico Finanziaria con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti:

- il Dlgs. 75/2017;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs n°118/2011;
- il D.Lgs n°50/2016;
- il C.C.N.L. 22.01.2004;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale.

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto esplicitato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2024, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, per un importo complessivo **di € 654.888,87**, nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, come si evince dal prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto che, nell'ambito della presente costituzione, le somme riferite ai seguenti istituti già regolamentati dai contratti collettivi nazionali, ammontano a complessive € 190.731,70

- a. indennità di comparto (art. 33 comma 4 lettera b) ed e) C.C.N.L. del 22.01.04);
- b. progressione orizzontale già assegnata (art. 34 C.C.N.L. del 22.01.04);
- c. indennità art. 31 c. 7 CCNL 2001;
- d. indennità Art. 6 CCNL 2001;

4. Di dare atto, inoltre, che nel corso del 2024 sono state disposte, da ciascun Responsabile di Area, le liquidazioni mensili degli istituti contrattuali obbligatori (l'indennità di turnazione, reperibilità, festivi e disagio) al personale esterno avente diritto, al fine di garantire i servizi pubblici essenziali per un importo complessivo pari ad oggi ad €. 60.602,77

5. Di dare atto, altresì, che il Fondo destinato per il finanziamento della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative è pari per l'anno 2024 ad €.42.505,95 al netto degli o.r. a carico dell'Ente nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

6. Di prendere atto, che con Delibere di G.M.:

- n. 393 del 31/12/2019 avente ad oggetto "Presa atto di preintesa del contratto decentrato 2019 e conseguenti adempimenti";
- n. 331 del 31/12/2020 avente ad oggetto "Schema di preintesa del contratto decentrato 2020 e conseguenti adempimenti";
- n. 61 del 25/02/2021 avene ad oggetto "Regolamento per le progressioni economiche orizzontali" sono state contrattate le progressioni orizzontali rispettivamente per gli anni 2020 e 2021 da attribuire a n.; 44 dipendenti così' distinti: n. 7, categoria A, n. 19 categoria B, n. 11 categoria C e n. 7 categoria D;

7. Di prendere atto, altresì, che la spesa necessaria al finanziamento delle predette progressioni ammonta ad €. 42.192,03 per ciascun anno 2020 e 2021 per complessive €. 84.384,06, da imputare nel corrente esercizio finanziario e da dover decurtare, ai fini dell'effettivo utilizzo per l'anno 2024, dalle risorse stabili a carico del fondo, sotto la voce PEO storicizzate;

8. Di dare atto che la superiore somma trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 01101.01.00110115 del bilancio di previsione 2024 – 2026 approvato con delibera di C.C. n. 78 del 09/12/2023;

9. Di rinviare, con successivo atto, l'assunzione degli impegni di spesa, afferenti agli istituti contrattuali da riconoscere al personale dipendente per l'anno 2024, dopo la presa d'atto della Giunta Comunale del Contratto decentrato sottoscritto dalle parti;

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisore dei Conti per il rilascio della certificazione di legge, nonché al Responsabile Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza, alle OO.SS ed alle RSU per opportuna conoscenza.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

**(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 178 del 08/11/2024

Servizio.3 II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 08/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale